



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 590/9

di iniziativa del Consigliere S. PRINCIPE, N. ADAMO, M. FRANCHINO, D.
NACCARI CARLIZZI, G. BOVA, F. SULLA, A. SCALZO recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/7/2014
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	31/07/2014
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 31/07/2014

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 590/9^A di iniziativa dei Consiglieri regionali Principe, Adamo, Franchino, Naccari-Carlizzi, Bova, Sulla, Scalzo recante: pag. 3
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)"

Testo a confronto

Legge vigente e proposta di legge n. 590/9^A. pag. 4

Normativa nazionale

L. 17 febbraio 1968, n. 108 - (Art. 9, co. 1) pag. 5
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Normativa regionale

L.R. 17 agosto 2009, n. 25 . pag. 8
Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

Legge regionale 1 luglio 2014, n. 9 pag. 22
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17. pag. 29
Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».

Documentazione correlata

Delib.G.R. 20 giugno 2014, n. 255. pag. 42
Legge regionale 18 agosto 2009, n. 15. Regolamento regionale 14 novembre 2009, n. 17. Adempimenti.

D.P.G.R. 18 giugno 2014, n. 56. pag. 46
Indizioni delle "elezioni primarie" per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale. Art. 5 L.R. 17 agosto 2009, n. 15.

Normativa comparata

REGIONE TOSCANA - L.R. 17 dicembre 2004, n. 70. pag. 49
Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Proposta di legge n. 590/9^

Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 17 agosto 2009, n. 25 è così sostituito:

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle "elezioni primarie" deve essere emanato e pubblicato entro 7 giorni dalla data di fissazione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale.

La data di svolgimento delle "elezioni primarie" non può essere successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'art. 9, comma 1 della legge 17 febbraio 1968, n.108, per la presentazione delle liste e delle candidature.

TESTO A FRONTE

<p>L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .</p> <p><i>Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale.</i></p>	<p>Proposta di legge n. 590/9[^] di iniziativa dei consiglieri Principe, Adamo, Franchino, Naccari-Carlizzi, Bova, Sulla, Scalzo recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)"</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 5</p> <p><i>Indizione e svolgimento delle "elezioni primarie".</i></p> <p>1. Le "elezioni primarie" sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'<i>articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108</i>, per la presentazione delle liste e delle candidature.</p> <p>2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle "elezioni primarie".</p> <p>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle "elezioni primarie" è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il quindicesimo giorno successivo allo scioglimento e le "elezioni primarie" si svolgono non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>Art. 5</p> <p><i>Indizione e svolgimento delle "elezioni primarie".</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle "elezioni primarie" deve essere emanato e pubblicato entro 7 giorni dalla data di fissazione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale. La data di svolgimento delle "elezioni primarie" non può essere successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'art. 9, comma 1 della legge 17 febbraio 1968, n.108, per la presentazione delle liste e delle candidature.</p> <p>(...)</p>

L. 17 febbraio 1968, n. 108 (Art. 9, co. 1)***Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale***

Publicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61. La presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla *L.R. 6 febbraio 2010, n. 4* e della quale non costituisce parte integrante) è recepita nell'ordinamento regionale con le sue modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dagli *articoli 3 e 4 della citata L.R. n. 4/2010*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere il testo della L. 17 febbraio 1968, n. 108, aggiornato con le modifiche intervenute successivamente, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dalla presente legge, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

(...)

Articolo 9
Liste di candidati.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ⁽¹²⁾; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 ⁽¹³⁾.

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti ⁽¹⁴⁾.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53*; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto ⁽¹⁵⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108 (art. 9, co. 1)
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore ⁽¹⁶⁾.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55* ⁽¹⁷⁾;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato ⁽¹⁸⁾;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ⁽¹⁹⁾.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(12) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108 (art. 9, co. 1)
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

- (13) Comma così sostituito dall'*art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
- (14) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.
- (15) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.
- (16) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 3, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).
- (17) Periodo aggiunto dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).
- (18) Numero così modificato dall'*art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
- (19) Numero così sostituito dall'*art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130*.
-

(...)

L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .***Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 agosto 2009, n. 15, suppl. straord. 24 agosto 2009, n. 1.

La presente legge è suddivisa in capi (dal capo I al capo VI; manca però il capo IV, in quanto si passa dal capo III al capo V).

Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 giugno 2014, n. 255.*

Capo I - Norme generali**Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, intende promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. A questo fine essa disciplina le "elezioni primarie" quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati.
 2. Le "elezioni primarie" per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i Comuni della Regione.
 3. Alla determinazione, organizzazione e funzionamento delle sedi di votazione, alle operazioni relative al procedimento elettorale e alla verifica dell'esito della votazione provvedono l'Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 14.
-

Art. 2*Elezioni primarie ed elezioni regionali.*

1. Possono partecipare alle elezioni primarie di cui all'articolo 1 i partiti, ed i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste elettorali per l'elezione

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

del Consiglio regionale ai sensi dell'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche quando il partito o gruppo politico organizzato abbia partecipato con il medesimo contrassegno alle elezioni primarie, continuano ad applicarsi le disposizioni delle citate *L. n. 108 del 1968, L. n. 43 del 1995* e della *legge regionale n. 1 del 2005* e delle successive integrazioni e modificazioni alle medesime ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Elezioni primarie ed elezioni regionali. 1. I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni, partecipano alle "elezioni primarie" e, a pena della esclusione dal rimborso di cui all'articolo 15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella "elezione primaria".».

Art. 3

Elettorato attivo e passivo.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
 2. Possono essere candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica.
-

Art. 4

Candidature e liste.

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 presenta una lista contenente uno o più candidati.
2. Qualora più soggetti intendano effettuare collegamento fra le rispettive liste elettorali ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario",

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

essi, conservando ciascuno il proprio contrassegno, presentano anche alle "elezioni primarie" candidature comuni alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta fermo, cumulativamente, il numero delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 6.

Capo II - Adempimenti procedurali e sezioni elettorali

Art. 5

Indizione e svolgimento delle "elezioni primarie".

1. Le "elezioni primarie" sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'*articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, per la presentazione delle liste e delle candidature.
 2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle "elezioni primarie".
 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle "elezioni primarie" è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il quindicesimo giorno successivo allo scioglimento e le "elezioni primarie" si svolgono non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
-

Art. 6

Presentazione delle liste di candidati.

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle "elezioni primarie", i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
 - a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle "elezioni primarie";
 - b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila (0,16%) e non superiore a quattromila

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

(0,22%). Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

c) a pena di inammissibilità della candidatura, la dichiarazione di accettazione sottoscritta da ciascun candidato; nessuno può essere candidato in più di una delle liste che partecipano alla "elezione primaria";

d) ⁽⁵⁾;

e) l'ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per "l'elezione primaria " dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;

f) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;

g) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle "elezioni primarie ", un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;

h) ⁽⁶⁾;

i) [l'attestazione del versamento di una cauzione di euro diecimila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale] ⁽⁷⁾.

2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.

3. All'atto della presentazione delle liste i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni, ad inserire osservazioni a verbale e a designare gli scrutatori aggiunti che eseguono lo spoglio delle schede espresse in favore dei candidati della propria lista.

(5) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.

(6) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.

(7) Lettera abrogata dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

Art. 7 *Pubblicità.*

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle "elezioni primarie" mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

2. I Comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle "elezioni primarie".

Art. 8 *Sezioni elettorali.*

1. Ciascun Comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le "elezioni primarie" e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.

2. I Comuni individuano le sezioni elettorali per le "elezioni primarie", unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i Comuni operano sulla base dei seguenti criteri:

a) istituiscono almeno una sezione elettorale in ogni Comune, aumentandone il numero sino a sei, in ragione del numero degli abitanti risultante dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti scaglioni:

- una sezione nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
- due sezioni nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- tre sezioni nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- da sei a quindici sezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b) individuano le sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono;

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

c) predispongono le urne per la conservazione delle schede [votate in numero pari a quello delle liste presentate; ciascuna urna è identificata dal medesimo colore della scheda che deve esservi inserita] ⁽⁸⁾;

d) in ciascuna sezione elettorale sono predisposti appositi spazi per l'effettuazione dello scrutinio da parte degli scrutatori aggiunti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il Presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal Comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di Presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'*articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale). In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, o qualora, esperito il sorteggio, residuino seggi vacanti, agli stessi il Sindaco nomina un funzionario addetto all'Ufficio elettorale del Comune e, in subordine, altro funzionario in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale ⁽⁹⁾.

4. All'atto dell'insediamento della sezione elettorale, per ciascuna delle liste o delle coalizioni che hanno presentato liste di candidati, il presidente della sezione elettorale nomina, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Il Presidente della sezione elettorale di cui al comma 4, riceve lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

(8) Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

(9) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

Capo III - Operazioni elettorali

Art. 9

Scheda elettorale ed operazioni elettorali.

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

1. L'elettore vota indicando nella scheda uno solo dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale tra quelli presentati dalla lista, o dalla coalizione di liste che egli presceglie. Il voto si esprime ponendo un segno sul rigo che contiene il nome ed il cognome del candidato prescelto ⁽¹⁰⁾. Se il segno è posto solo sul contrassegno il voto è nullo se la lista ha presentato più di un candidato ⁽¹¹⁾. Sono nulle le schede votate in favore di più candidati, o di liste, o di coalizioni di liste diverse da quella cui appartiene il candidato prescelto, ovvero se i segni posti su più contrassegni della medesima coalizione consentono l'identificazione del voto ^{(12) (13)}.

2. La scheda per l'espressione del voto è ripartita in tanti riquadri quante sono le liste, o le coalizioni di liste che partecipano alle elezioni primarie. In ciascun riquadro è posto, nel mezzo, il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro e, accanto a questo, uno su ciascuna riga che si succede dall'alto in basso, è scritto il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) ⁽¹⁴⁾. Qualora i contrassegni riprodotti nel riquadro siano più di due, i primi sono posti l'uno accanto all'altro e gli altri sono posti in successione due a due sotto di essi sino ad esaurimento. In tal caso le righe che recano il nome ed il cognome di ciascun candidato sono poste accanto allo spazio occupato verticalmente dai contrassegni. La successione dei riquadri nella scheda è determinata per sorteggio dal Collegio regionale di garanzia elettorale. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale ⁽¹⁵⁾.

3. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al *D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299* (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'*articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120*).

4. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione:

a) consegna la scheda all'elettore ⁽¹⁶⁾;

b) deposita nell'apposita urna la scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto ⁽¹⁷⁾.

5. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore.

6. È vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall'elettore.

(10) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).

(11) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).

(12) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).

(13) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «1. Ciascun elettore esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la quale intende votare. Le schede, di colore diverso per ciascuna delle liste presentate, sono predisposte dalla Regione secondo il modello allegato al regolamento regionale. L'elettore esprime un solo voto, per una sola delle liste presentate.».

(14) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).

(15) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «2. Nella scheda è riprodotto il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro ed accanto a questo una linea di colore nero sulla quale l'elettore scrive il nome del candidato della lista per il quale egli esprime il voto. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti siano più di due, la linea nera per l'indicazione del nome del candidato prescelto è posta nello spazio sottostante la linea dei contrassegni. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale».

(16) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) consegna la scheda

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

della lista richiesta dall'elettore; ciascun elettore può esprimere il voto per una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;».

(17) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) deposita ciascuna scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna riservata alle schede della lista per la quale l'elettore ha espresso il voto.».

Art. 10

Disciplina delle cause di nullità del voto.

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, la disciplina di dettaglio, delle cause di nullità del voto è disciplinata dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione di volontà dell'elettore ⁽¹⁸⁾.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Espressione del voto. 1. Il voto è espresso scrivendo nello spazio sovrastante il rigo nero posto accanto al contrassegno della lista il cognome, ovvero il cognome ed il nome del candidato prescelto.

2. L'elettore esprime il proprio voto per uno solo dei candidati presenti nella lista da lui prescelta.

3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore. È nullo il voto espresso per un candidato non appartenente alla lista della scheda votata.».

Art. 11

Scrutinio.

1. [Lo scrutinio delle schede votate è effettuato per ciascuna lista dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 5] ⁽¹⁹⁾.

2. Trascorso il termine stabilito per la votazione il Presidente e gli scrutatori procedono alla ricognizione del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede consegnate per la votazione e delle schede non utilizzate. Queste

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

ultime sono immediatamente chiuse in un plico sigillato per essere restituite all'amministrazione regionale. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.

3. Terminate le operazioni di cui al comma 1, il presidente della sezione elettorale, assistito dagli altri componenti del seggio e dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 4, procede alle operazioni di scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione seguendo a tal fine ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli *articoli 53 e 54 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali ⁽²⁰⁾. Al termine delle operazioni il Presidente della sezione consegna all'Ufficio elettorale comunale il verbale di scrutinio, le schede scrutinate e le altre schede ⁽²¹⁾.

4. Per ogni altro aspetto, lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto.

(19) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

(20) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell'art. 6, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).

(21) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «3. Il Presidente della sezione elettorale consegna agli scrutatori aggiunti di ciascuna lista l'urna contenente le schede votate per la rispettiva lista. Questi effettuano lo scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione elettorale e redigono il relativo verbale nel quale, oltre il computo dei voti ottenuti da ciascun candidato, sono riportate le eventuali contestazioni insorte e la notizia di ogni altra decisione assunta in relazione alle operazioni di scrutinio. Al termine delle operazioni le schede scrutinate ed il verbale di scrutinio sono consegnati al Presidente della sezione elettorale.».

Art. 12

Graduatorie dei candidati.

1. La Regione riceve i dati dai Comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, di seguito denominato "Collegio di garanzia", che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
 4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
-
-

Capo V - Collegio regionale di garanzia elettorale

Art. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle "elezioni primarie", il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un Presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.
3. Il Collegio di garanzia:
 - a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 12 e rende note le graduatorie definitive;
 - b) [restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che abbiano candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni primarie] ⁽²²⁾.
4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.
5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

(22) Lettera abrogata dall'art. 7, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

Capo VI - Disposizioni attuative

Art. 14 *Regolamento* ⁽²³⁾.

1. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione dei contrassegni di cui all'articolo 6, delle liste dei candidati di cui all'articolo 4, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 6;

b) ⁽²⁴⁾;

c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 8;

d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2;

e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;

f) le fattispecie di nullità del voto, specificando la disciplina che si applica alle votazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;

g) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 6 e le relative modalità di verbalizzazione;

h) ⁽²⁵⁾;

i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 3, nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;

l) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i).

(23) Vedi, al riguardo, il Reg. 14 novembre 2009, n. 17.

(24) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

(25) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.

Art. 15

Rimborso delle spese sostenute dai Comuni ⁽²⁶⁾.

1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle "elezioni primarie".
 2. [La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano partecipato alle "elezioni primarie" il rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura di Euro 0,50 per ciascuna scheda votata in favore della rispettiva lista] ⁽²⁷⁾.
 3. [Dal rimborso delle spese sostenute sono escluse le liste cui il Collegio di garanzia nega la restituzione della cauzione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b)] ⁽²⁸⁾.
-

(26) Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Rimborsi ai comuni e rimborso delle spese sostenute dai soggetti che presentano candidature alle elezioni primarie.».

(27) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

(28) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

Art. 16

Disposizione finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 600.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

Normativa regionale
L.R. 17 agosto 2009, n. 25 .

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati
all'elezione di Presidente della Giunta regionale.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.1.01.04 relativa a "Consultazioni popolari".

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

Art. 16-bis

Disposizioni transitorie.

1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria ⁽²⁹⁾.

(29) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 31 dicembre 2009, n. 57, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 17

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 1 luglio 2014, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(BUR n. 30 del 7 luglio 2014)

Art. 1

(Residui attivi e passivi)

1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli articoli 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 29 aprile 2013, è disposto l'aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 - approvati con l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016), come di seguito specificato:
 - a) il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base (UPB) al 1° gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente in euro 6.153.552.861,34;
 - b) il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2014 risulta essere determinato definitivamente in euro 230.499.713,73;
 - c) il totale dei residui passivi delle UPB al 1° gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente in euro 1.142.705.399,65;
 - d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2014 risulta essere determinato definitivamente in euro 4.808.257,44.
2. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi determinati al 1° gennaio 2014 e l'ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, approvato con la citata legge regionale n. 58/2013, sono indicate a livello di UPB nell'allegate tabelle "A" e "B", prima colonna.
3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1° gennaio 2014 risulta essere determinato definitivamente in euro 1.192.118.951,44.

Art. 2

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)

1. Per effetto degli aggiornamenti di cui all'articolo 1, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risulta essere determinato definitivamente in euro 6.428.657.869,42.
2. Il predetto saldo è utilizzato per come indicato nell'allegato 1 alla citata legge regionale n. 58/2013, è riformulato nei termini di cui al documento allegato alla presente legge, secondo la seguente articolazione:
 - euro 3.077.293.903,25 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell'esercizio 2013 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, così come indicato nella parte A (prima colonna);

- euro 476.577.373,21 per la copertura dei residui perenti così come indicato nella parte B;
- euro 612.368.668,37 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C (prima e seconda colonna);
- euro 2.262.417.924,59 per la copertura del fondo pluriennale vincolato di cui ai capitoli 83010301, 83010302, 83010304, 83010306, 83010307, 83010309, 83010310, 83010311 e 83010312 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014, così come indicato nella seconda colonna dello stesso allegato 1 (parte A e parte C).

Art. 3
(Residui perenti)

1. L'importo complessivo degli impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 2013, risulta essere definitivamente determinato in euro 685.417.062,59 di cui euro 339.706.992,76 di parte corrente ed euro 345.710.069,83 di parte in conto capitale.
2. L'importo complessivo iscritto nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2014, è determinato complessivamente in euro 479.791.943,82, pari al 70 per cento del totale dell'importo complessivo di cui al comma precedente, secondo la seguente articolazione:
 - l'importo di euro 182.746.860,39 è iscritto al capitolo 7003101 (fondi in perenzione amministrativa di natura vincolata di parte corrente);
 - l'importo di euro 214.472.266,67 è iscritto al capitolo 7003201 (fondi in perenzione amministrativa di natura vincolata di parte in conto capitale);
 - l'importo di euro 2.363.480,67 è iscritto al capitolo 83010102 (fondi in perenzione amministrativa di parte corrente finanziati con risorse autonome);
 - l'importo di euro 851.089,94 è iscritto al capitolo 83010202 (fondi in perenzione amministrativa di parte in conto capitale finanziati con risorse autonome);
 - l'importo di euro 52.684.553,88 è iscritto al capitolo 83010103 (fondi in perenzione amministrativa di parte corrente di natura non vincolata finanziati con l'avanzo di amministrazione);
 - l'importo di euro 26.673.692,28 è iscritto al capitolo 83010203 (fondi in perenzione amministrativa di parte in conto capitale di natura non vincolata finanziati con l'avanzo di amministrazione).

Art. 4
(Variazioni al Bilancio annuale)

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle UPB della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 - approvato con legge regionale n. 58/2013, sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B" seconda e terza colonna.
2. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono le economie di stanziamento, nonché quelle derivanti dal riaccertamento di residui passivi ed in perenzione amministrativa, inerenti a stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni

con vincolo di destinazione, che sono riprodotte nel bilancio 2014 attraverso l'allegato 1, parte A e C, di cui al precedente articolo 2, comma 2.

3. Le variazioni di cui al comma 2 non comprendono le variazioni al bilancio 2014 già effettuate ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 52, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58.
4. Le entrate per i mutui già autorizzati con l'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 e con l'articolo 11 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, allocate all'UPB dell'entrata 5.2.01 per un importo complessivo di euro 259.853.068,83 nel biennio 2014-2015, sono destinate alla copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013, così come indicato nell'apposito allegato n. 3 recante "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento".
5. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
 - alla lettera c) l'importo di euro 86.049.875,00 è sostituito dall'importo di euro 80.049.875,00;
 - dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
 - d) quanto ad euro 6.000.000,00 con risorse proprie regionali iscritte all'UPB della spesa 4.9.02.01 del bilancio di previsione annuale 2014.

Art. 5

(Variazioni alle spese autorizzate con la legge finanziaria 2014)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 57 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (Legge finanziaria)», sono apportate le variazioni di cui al prospetto 1 allegato alla presente legge.
2. Una quota parte dello stanziamento di cui alla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3, già autorizzato con la tabella C di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2013 n. 57 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (Legge finanziaria)", per l'importo di euro 200.000,00, è destinato al Comune di Catanzaro per il ripiano dei debiti pregressi contratti dalla Fondazione Politeama.

Art. 6

(Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma comunitario LIFE-Natura e biodiversità 2012 - Progetto "Land and seactions for conservation of *Caretta Caretta* in its most important Italian nesting ground (Ionian Calabria)", è autorizzata la spesa di euro 67.728,25 per ciascuno degli anni compresi nel periodo 2014-2017, con allocazione all'UPB 3.5.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Per l'annualità 2017 si provvede in sede di predisposizione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2017.
2. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi dell'art. 3ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, già approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 9 luglio 2013, è autorizzata per l'anno 2014

la spesa di euro 345.922,23, con allocazione all'UPB 6.1.06.01 (capitolo 61060143) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.

3. Al fine di garantire la copertura dei debiti pregressi assunti dal settore Protezione Civile della Regione Calabria in materia di prevenzione degli incendi boschivi con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di euro 580.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
4. È autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di euro 500.000,00, allocata all'UPB 6.1.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, da destinare all'acquisto della attrezzatura e degli arredi del Centro protesico e riabilitativo INAIL di Lamezia Terme.

Art. 7

(Disposizioni diverse)

1. Al fine di garantire la regolarizzazione contabile dei pagamenti eseguiti dal tesoriere regionale a seguito di atti giudiziari di pignoramento, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di euro 44.140.405,37, allocata nell'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 82010415. Le variazioni dal predetto fondo sono disposte con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio.
2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, anche per gli effetti derivanti dall'attuazione del programma di riaccertamento straordinario dei residui allocati nel conto del patrimonio dello Stato previsto dall'art. 49 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, le economie di stanziamento registrate ai capitoli della spesa 2112206, 2112207, 2114201, 2141212, 2141232, 2233216, 2242208, 4311103, 4341111, 6211209, 12040804, 22040413, 32040227, 32040314, 62010611, 2141221, 2211234, 2211239, 3221137, 6211209, 32040229, 32040314, 33010109, 33020105, 43020106, per un importo complessivo di euro 13.005.791,16, sono accantonate al capitolo 82010429 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014, in attesa di definire la reale esigibilità dei residui attivi allocati ai corrispondenti capitoli della entrata 2308112, 2311206, 21090026, 2201203, 2305259, 2305270, 2306123, 2311206, 44120010, 44060011, 21060022 del bilancio medesimo.
3. Le somme restituite a partire dall'anno 2009 dai soggetti beneficiari del POR FESR 2007-2013, PO FEP 2007-2013 e POR FSE 2007-2013, accertate e rimosse tempo per tempo al capitolo di entrata 34040014, accantonate rispettivamente ai capitoli 82010431, 82010432 e 82010433 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 per un importo complessivo di euro 2.747.329,26, sono riallocate nei capitoli di provenienza con decreto del Dirigente Generale del bilancio, su specifica e motivata richiesta dei Dipartimenti interessati.

Art. 8

(Modifica dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2013, n. 2)

1. All'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari ad euro 40.000,00 annui lordi, maggiorata del dieci per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA e oneri se dovuti».
 - al comma 3 le parole: «nella misura stabilita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.» sono sostituite dalle parole: «nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.».

2. Alla relativa copertura, quantificata in euro 240.000,00 si provvede con le risorse già allocate all'UPB 1.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.

Art. 9

(Bilancio pluriennale)

1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2014-2016, approvato con l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58, sono introdotte, per il triennio 2014-2016, le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" del bilancio pluriennale.

Art. 10

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, per la quota parte corrispondente, con la quota libera dell'avanzo di amministrazione così come rideterminato a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002.

Art. 11

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Segue Tabella

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO		
giorno	mese	anno	numero		2014	capitolo	UPB
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore dei sordomuti	50.000	4251104	6.2.01.07
2	6	1980	25	Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani	50.000	6122102	2.2.02.03
28	3	1995	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria - art. 65 e 67 – <i>Promozione turistica</i> - art. 65, comma 3, lett. h) – <i>Turismo scolastico montano</i>	1.200.000 200.000	6133104 6133112	2.2.01.04 2.2.01.04
31	7	1988	17	Norme sul funzionamento della Commissione Espropri <i>Contributi alle province per le competenze commissione ex legge 28.1.77, n. 10</i>	150.000	15010210	1.5.01.02
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	150.000	2132101	3.2.01.01
5	5	1990	52	Riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del Crati	30.000	2132102	3.2.01.01
24	7	1991	11	Manifestazioni fieristiche	100.000	6132102	2.2.03.02
19	10	1992	20	Forestazione in Calabria (artt. 1 e 2)	26.000.000	2233211	3.2.04.05
7	3	1995	6	Incentivazione del flusso turistico	1.300.000	6133103	2.2.01.04
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	1.200.000	2141103	7.1.01.01
22	9	1998	10	Legge finanziaria 1998 <i>art. 3, commi 4 e 5 – Pulizia delle spiagge</i>	1.200.000	2131202	3.2.01.01
12	4	1999	9	Legge contro i tumori della Calabria	40.000	4231108	6.1.01.04
7	8	1999	23	Norme per il trasporto pubblico locale	30.000.000	2222107	2.3.01.02
16	4	2002	19	Legge urbanistica della Calabria <i>art.68 – Contributi ai comuni per la formazione dei piani e strumenti urbanistici</i>	500.000	32020303 2311101	3.2.02.03 3.2.02.03
22	5	2002	23	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2002 <i>art. 1, comma 7 – Promozione dei prodotti agroalimentari calabresi</i>	1.600.000	22040816	2.2.04.08
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare <i>art.12 – “Spese di funzionamento Arcea”</i>	500.000	22040314	2.2.04.03
12	8	2002	34	Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali (art. 4)	150.000	14010101	1.4.01.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	200.000	22040306	2.2.04.03
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la tutela dei ciechi calabresi	50.000	62010705	6.2.01.07
2	3	2005	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005 <i>art. 1, commi 4 e 5 – Ex Fondo sollievo</i>	2.000.000	32040511	3.2.04.05

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO		
giorno	mese	anno	numero		2014	capitolo	UPB
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 <i>art. 3 – Film Commission</i>	200.000	52010253	5.2.01.06
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 <i>art. 5 – Spese per le attività di liquidazione dell'ARSSA</i>	2.100.000	22040321	2.2.04.03
5	4	2008	8	Riordino dell'Organizzazione Turistica Regionale	200.000	22010415	2.2.01.04
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 <i>art. 3, comma 5 – Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità</i> <i>art. 3, comma 11 – Servizi offerti alla Regione della Fondazione Terina</i>	300.000 250.000	61060120 22040316	6.1.06.01 2.2.04.03
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 <i>art. 2, comma 15 – Convenzioni per FS per lo sportello di informazioni ed accoglienza turistica</i> <i>art. 2, comma 18 – Aggiornamento del Piano Energetico regionale</i> <i>art. 4 – Fondo unico per la cultura</i>	50.000 150.000 100.000	22010413 12040704 52010261	2.2.01.04 1.2.04.07 5.2.01.02
17	8	2009	25	Spese per lo svolgimento delle elezioni primarie	100.000	11010403	1.1.01.04
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 <i>art. 1, comma 1 – Stipendi del personale delle Comunità montane</i>	3.000.000	32040409	3.2.04.04
29	12	2010	34	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011 <i>art. 49 – Servizi aeroportuali di interesse economico generale</i>	500.000	23010616	2.3.01.06
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 <i>art. 52, comma 8 – Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici</i>	1.000.000	22040212	2.2.04.02
28	6	2012	27	Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012 <i>art.6, comma 1 – Funzioni e compiti in maniera ambientale</i>	1.820.000	32010156	3.2.01.01
26	7	2012	30	Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura	100.000	22040603	2.2.04.06
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC)	3.000.000	22040320	2.2.04.03
27	12	2012	69	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 <i>art.34, comma 3 – Debiti Pregressi Province</i> <i>art.41, commi 2, 6 e 7 – Debiti Pregressi Piani attuativi forestazione</i>	1.801.500 4.000.000	15010102 32040519	1.5.01.01 3.2.04.05
18	12	2013	53	Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale	150.000	3313101	4.2.02.01
Totale anno					85.201.500		

Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».

Publicato nel B.U. Calabria 16 novembre 2009, n. 21, suppl. straord. 20 novembre 2009, n. 1.

Art. 1*Oggetto.*

1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative della *legge regionale 17 agosto 2009, n. 25* e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale".

Art. 2*Definizioni.*

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- a) "legge" la *legge regionale n. 25 del 2009* e successive modifiche ed integrazioni;
- b) "soggetti partecipanti" o "partecipanti" i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'art. 2 della legge regionale, che intendono partecipare alle elezioni primarie;
- c) "sezioni", le sezioni elettorali comunali, individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 8 della legge regionale, per lo svolgimento delle elezioni primarie;
- d) "ufficio elettorale regionale", la struttura regionale preposta alla gestione del procedimento elettorale delle elezioni primarie.

Art. 3*Presentazione delle liste e delle candidature.*

1. I soggetti partecipanti che intendono presentare candidature alle elezioni primarie depositano all'ufficio elettorale regionale la documentazione richiesta dall'articolo 6 della legge entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie. In particolare, presentano una dichiarazione di

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni,
recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente
della Giunta regionale».

partecipazione alle elezioni primarie in duplice copia, firmata dal rappresentante legale del soggetto partecipante, senza autenticazione della sottoscrizione, corredata dai seguenti documenti, allegati alla dichiarazione, numerati ed elencati nella stessa, senza ulteriore sottoscrizione degli allegati stessi:

- a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle elezioni primarie. È vietata la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti; sono fra l'altro considerati elementi di confondibilità, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. È altresì vietata la presentazione da parte di altri soggetti partecipanti di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore;
- b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila e non superiore a quattromila; le firme devono essere autenticate ai sensi dell'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* e s.m.i.;
- c) la dichiarazione di accettazione formulata da ciascun candidato, anche con sottoscrizione non autenticata, purché corredata da copia del documento di riconoscimento;
- d) l'ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti partecipanti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per l'elezione primaria dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;
- e) il regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese. Tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
- f) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, l'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;
- g) l'indicazione del rappresentante che il soggetto partecipante nomina presso l'ufficio elettorale, autorizzato a presenziare a tutte le operazioni del procedimento elettorale.

2. L'ufficio elettorale riceve la dichiarazione di partecipazione e gli allegati, annotando in calce alla stessa la data e l'ora di presentazione e ne rilascia ricevuta ai soggetti partecipanti mediante restituzione di copia della sola dichiarazione di partecipazione, con le medesime annotazioni. La dichiarazione di partecipazione è trasmessa in copia ai Comuni, anche telematicamente e/o via telefax.

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».

Art. 4

Ufficio elettorale regionale.

1. L'ufficio elettorale regionale sovrintende all'intero procedimento elettorale delle elezioni primarie, del quale è responsabile e, fra l'altro:

- a) riceve il decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione delle elezioni primarie e ne cura la trasmissione in via telematica e/o via telefax ai Comuni ed agli altri soggetti interessati;
- b) riceve le dichiarazioni di partecipazione alle elezioni primarie;
- c) richiede le eventuali integrazioni documentali, da fornirsi entro le 24 successive alla presentazione delle dichiarazioni;
- d) procede, con atto del responsabile della struttura, ad ammettere le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- e) definisce, se necessario, la modulistica degli atti previsti dalla legge e dal presente regolamento e l'ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- f) provvede, anche a mezzo di procedure urgenti di evidenza pubblica, in ordine alla fornitura delle schede, dei modelli di verbale e del manifesto elettorale, alla consegna di tali materiali ai Comuni ed al loro recupero e riconsegna all'ufficio elettorale regionale;
- g) riceve, anche in via telematica e/o via telefax, dagli uffici comunali i dati dello scrutinio, nonché riceve i verbali delle operazioni di voto e verifica la congruità formale dei dati e la regolarità formale dei verbali;
- h) elabora le graduatorie a norma dell'art. 12 della legge, di norma entro 24 ore dalla ricezione dei dati, dando atto del risultato conseguito dai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- i) trasmette al Collegio regionale di garanzia gli atti da questo richiesti ai fini delle decisioni degli eventuali ricorsi;
- l) dispone la pubblicazione in via d'urgenza sul BUR degli atti previsti dall'art. 12 della legge;
- m) cura il raccordo ed il coordinamento con i Comuni ai fini della sollecita ed efficace definizione del procedimento elettorale.

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».

2. Con Delib.G.R. a carattere non regolamentare è istituita, per il tempo necessario alla conclusione degli adempimenti ad essa spettanti, la struttura regionale preposta alla gestione del procedimento elettorale delle elezioni primarie.

Art. 5

Funzioni comunali.

1. I Comuni della Regione sono tenuti al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, secondo le disposizioni della *legge regionale 17 agosto 2009, n. 25* e s.m.i., e del presente regolamento.
 2. Salvo diversa designazione da parte del Sindaco, responsabile del procedimento elettorale in ambito comunale è il segretario comunale ovvero chi ne svolge le funzioni; allo stesso, salvo delega, compete l'adozione degli atti aventi efficacia esterna, inclusa l'individuazione delle sezioni elettorali comunali immediatamente disponibili e la formazione dell'elenco o degli elenchi degli elettori per ciascuna sezione, adottando in proposito ogni provvedimento volto al regolare riscontro degli aventi diritto al voto in ciascuna sezione.
 3. Il responsabile del procedimento elettorale, senza ritardo, istituisce e rende nota alla struttura regionale gli estremi di apposita postazione munita di indirizzo telematico e telefax presso cui ricevere e da cui comunicare ogni dato o documento utile, salvo il successivo inoltro del cartaceo.
 4. Al Sindaco spettano la vigilanza e controllo sullo svolgimento delle operazioni elettorali comunali.
 5. I Comuni trasmettono alla Regione il rendiconto delle spese sostenute, entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie, allegando l'elenco analitico del personale e delle prestazioni di lavoro, e allegando la documentazione delle spese sostenute per i materiali di cancelleria.
-
-

Art. 6

Costituzione e insediamento delle sezioni comunali.

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i Comuni provvedono all'individuazione delle sezioni per lo svolgimento delle elezioni primarie, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge e ne informano anche in via telematica e/o via telefax l'ufficio elettorale della Regione.

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni,
recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente
della Giunta regionale».

2. La sezione è insediata non oltre le ore 7,00 antimeridiane del giorno delle elezioni. I Comuni provvedono alla costituzione della sezione, fornendo ad ogni sede almeno una cabina elettorale, un'urna ed il materiale di cancelleria necessario.

3. Il Comune comunica la nomina di Presidente del seggio, effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni primarie.

4. Il Presidente della sezione elettorale nomina da due a quattro scrutatori, tra cui un vice Presidente, che prestano la loro opera a titolo gratuito. A tal fine, entro le 48 ore precedenti alla data delle elezioni, ciascun rappresentante di lista deposita presso ogni Comune un elenco di scrutatori, suddiviso per sezioni, con allegate le dichiarazioni d'impegno dei candidati - anche non autenticate, purché corredate da copia del documento di riconoscimento - a svolgere gratuitamente l'incarico. All'interno dell'elenco, il numero degli scrutatori indicato per ogni sezione deve essere par almeno a quattro. Gli scrutatori sono scelti dal Presidente tra quelli indicati per la propria sezione, uniformandosi al criterio di rappresentatività di ogni lista. In caso di impossibilità a nominare il numero minimo di scrutatori previsto dalla legge, il Presidente della sezione attinge rispettivamente da altra sezione della stessa lista o da altra lista.

Art. 7

Liste degli elettori.

1. Le liste degli elettori sono aggiornate all'ultima revisione semestrale e sono comprensive dei cittadini che compiono il diciottesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni primarie.

2. Nel caso in cui sia prevista in un Comune una sola sezione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale di cui all'art. 5 provvede a consegnare al Presidente, prima dell'insediamento del seggio, le liste degli elettori di tutte le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali ovvero un'unica lista comprensiva di tutti gli elettori.

3. Nel caso in cui sia prevista in un comune la costituzione di due o più sezioni, i comuni provvedono a ripartire fra di esse le sezioni elettorali ordinarie e consegnano al Presidente, prima dell'insediamento della sezione, le liste elettorali delle sezioni ordinarie che sono state concentrate in quella determinata sezione ovvero un'unica lista comprensiva di tutti gli elettori chiamati a votare presso la sezione stessa.

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».

Art. 8

Schede elettorali.

1. L'ufficio elettorale regionale cura la predisposizione e la stampa delle schede elettorali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge e ne cura la consegna ai Comuni in tempo utile rispetto all'insediamento delle sezioni.
 2. Il modello per la scheda elettorale è allegato al presente regolamento con la lettera A per l'interno e la lettera B per l'esterno.
 3. Le schede sono firmate da uno dei membri della sezione al momento della consegna all'elettore.
-
-

Art. 9

Operazioni elettorali.

1. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 20,00.
 2. L'avvenuto esercizio del voto è registrato nell'apposito spazio della lista elettorale di sezione ai sensi dell'articolo 9 comma 5 lettera b) della legge; al termine delle operazioni la lista è sigillata in un plico chiuso.
 3. Sono verbalizzati, in duplice esemplare, le operazioni di voto e i risultati dello scrutinio.
 4. I Presidenti di sezione comunicano senza ritardo, a mano e/o telematicamente e/o via telefax, all'ufficio elettorale del Comune i dati e i risultati dello scrutinio e consegnano allo stesso, anche in un secondo momento, i verbali completi delle operazioni, le schede votate chiuse in busta sigillata e le schede non votate, per il successivo inoltro alla Regione.
 5. Gli uffici elettorali dei comuni trasmettono all'ufficio elettorale della Regione senza ritardo, a mano e/o telematicamente e/o via telefax, i risultati del voto registrato sezione per sezione.
 6. Senza ritardo, un esemplare dei verbali di tutte le sezioni è recapitata dall'ufficio elettorale comunale all'ufficio elettorale regionale, cui è trasmessa anche tutta la documentazione delle operazioni elettorali.
-
-

Art. 10

Trattamento dei dati.

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni,
recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente
della Giunta regionale».

1. Nelle sedi delle sezioni è affisso un avviso che fornisce informazioni generali relative alle modalità di utilizzazione dei dati.
 2. Le tabelle, allegati C ed D al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 20 del D.Lgs. n. 196/2003*, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza della Regione Calabria.
 3. I dati personali oggetto dei trattamenti sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nei rispetto degli obblighi di cui al titolo V del *D.Lgs. n. 196/2003* e del relativo disciplinare tecnico, Allegato B) al predetto decreto legislativo.
 4. I plichi sigillati di cui all'articolo 7, comma 1, sono consegnati all'ufficio elettorale del comune che, decorso il termine per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione.
-
-

Art. 11

Cause di nullità del voto.

1. Sono dichiarate nulle tutte le schede in cui sia espressa più di una sola preferenza.
 2. Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti segni inequivocabili di identificazione dell'elettore ovvero le schede dalle quali non possa evincersi in alcun modo il voto manifestato dall'elettore.
 3. Ai Presidenti di sezione spetta la decisione circa l'attribuzione del voto o la sua dichiarazione di nullità.
-
-

Art. 12

Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale decide i ricorsi avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 12, comma 3 della legge; ai fini della decisione, l'ufficio elettorale regionale trasmette immediatamente al Collegio la documentazione da questo richiesta.
2. I ricorsi di cui all'articolo 12, comma 3, della legge sono presentati, dai candidati o dai votanti, al Collegio regionale di garanzia elettorale, presso l'ufficio elettorale regionale.
3. Le decisioni sui ricorsi sono pubblicate per intero sul Bollettino ufficiale della Regione.

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».

Art. 13

Validità delle elezioni primarie.

1. Le elezioni primarie si considerano validamente espletate se vi è stata la regolare espressione del voto nel cinquanta per cento dei Comuni o nel cinquanta per cento delle sezioni.

Art. 14

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Allegato A

Modello della parte interna della scheda di votazione per la selezione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale della Calabria

Scarica il file

Allegato B

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la selezione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale della Calabria

Scarica il file

Allegato C

Scheda Trattamento dei Dati Personali Sensibili

(Articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali")

ELEZIONI PRIMARIE

Titolare: Regione Calabria - presso Giunta regionale

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Elezioni Primarie Regionali. Operazioni elettorali.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

FONTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE:

Regolamento di attuazione della *legge regionale 17 agosto 2009, n. 25.*

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni,
recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente
della Giunta regionale».

Finalità di applicazione della disciplina in materia di: elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici (*D.Lgs. n. 196/2003, art. 65, comma 1, lettera a*), e in particolare: per lo svolgimento di consultazioni elettorali e verifica della relativa regolarità (*D.Lgs. n. 196/2003, art. 65, comma 2, lettera a*).

TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica			
Convinzioni religiose	filosofiche	d'altro genere	
Opinioni politiche		X	
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale			X
Stato di salute: attuale	pregresso	anamnesi familiare	
Vita sessuale			
Dati giudiziari			

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato	X
manuale	X

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato		
acquisizione da altri soggetti esterni	X	
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.		X

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».

- dello stesso titolare (Regione)	
- di altro titolare	
Comunicazione	X
Diffusione	X

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La Giunta regionale acquisisce dai soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 4 della legge, le liste dei candidati corredate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e delle firme. Provvede quindi alle verifiche previste dall'articolo 6 della legge.

Riceve dagli uffici elettorali dei comuni comunicazione telematica dei dati e dei risultati dello scrutinio e successivamente riceve copia dei verbali con gli esiti di voto, completi delle operazioni, ricevuti dalle sezioni elettorali. Elabora e rende note, tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, le graduatorie complessive provvisorie dei candidati.

In caso di presentazione di ricorsi, comunica i dati in suo possesso al Collegio di Garanzia di cui all'articolo 13 della legge.

Alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei ricorsi, oppure dopo la decisione degli stessi, le graduatorie definitive sono pubblicate sul BURC. I risultati sono inoltre pubblicati su almeno due organi di stampa diffusi nella regione.

Allegato D

Scheda Trattamento dei Dati Personali Sensibili

(Articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali")

ELEZIONI PRIMARIE

Titolare: Regione Calabria - presso Giunta regionale

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Elezioni Primarie Regionali. Ricorsi avverso le graduatorie provvisorie.

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni,
recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente
della Giunta regionale».

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

FONTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE:

Regolamento di attuazione della *legge regionale 17 agosto 2009, n. 25*

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Finalità di applicazione della disciplina in materia di: elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici (*D.Lgs. n. 196/2003, art. 65, comma 1, lettera a*), e in particolare: per lo svolgimento di consultazioni elettorali e verifica della relativa regolarità (*D.Lgs. n. 196/2003, art. 65, comma 2, lettera a*).

TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica			
Convinzioni religiose	filosofiche	d'altro genere	
Opinioni politiche		X	
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale			X
Stato di salute: attuale	pregresso	anamnesi familiare	
Vita sessuale			
Dati giudiziari			

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato	X
manuale	X

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato		
acquisizione da altri soggetti esterni	X	
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.		X

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)	
- di altro titolare	
Comunicazione	X
Diffusione	X

Normativa regionale
Reg. reg. 14 novembre 2009, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni,
recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente
della Giunta regionale».

(Pubblicazione sul BURC delle decisioni sui ricorsi dei candidati)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

In caso di presentazione di ricorsi, il Collegio di garanzia previsto dall'articolo 13 della legge regionale, esamina i ricorsi stessi e acquisisce la relativa documentazione. Dà ampia pubblicità alle proprie decisioni ed alle graduatorie definitive tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 255 della seduta del 20 giugno 2014.

Oggetto: Legge regionale 17 agosto 2009, n.15. Regolamento regionale 14 novembre 2009, n.17. Adempimenti.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Presidente F.F. F.to Antonella Stasi

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale: F.to Zoccali

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	-----	-----
2	Antonella STASI	Presidente f.f.	x	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	x	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	x	
5.	Luigi FEDELE	Componente		x
6.	Demetrio ARENA	Componente	x	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	x	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	x	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente		x
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	x	
11.	Domenico TALLINI	Componente	x	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	x	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il dirigente di Settore
F.to Giuseppe Antonio Bianco

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che il Presidente della Giunta regionale eletto nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010, Dott. Giuseppe Scopelliti, con atto del 29 aprile 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
- che il Consiglio regionale, nella seduta del 3 giugno 2014 ha preso atto delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale a norma dell'art. 60 del suo regolamento interno ed il Presidente del Consiglio, al termine della discussione, ha, come prescritto dalla norma, "*definitivamente congedato i consiglieri*";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 126 della Costituzione e degli artt. 17 e 33 del vigente Statuto regionale, le dimissioni del Presidente della Giunta comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio e la convocazione di nuove elezioni per la rinnovazione del Consiglio stesso e del Presidente della Giunta regionale;

VISTI E APPLICATI:

- la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 e s.m.i., recante "*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*" e la legge dello Stato 17 febbraio 1968 n. 108, recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*";
- la legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e s.m.i., recante "*Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale*";
- il regolamento regionale 14.11.2009 n. 17 di attuazione della legge regionale n. 25/2009;

ATTESO che con Decreto del Presidente della Giunta regionale f.f. n. 56 del 18 giugno 2014, pubblicato sul BURC n. 27 del 19 giugno 2014, sono state indette le elezioni primarie nel ventesimo (20) giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature (facendolo coincidere con la domenica precedente, qualora il termine non coincidesse con la domenica);

RITENUTO di dover procedere alla istituzione dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento regionale 14.11.2009 n. 17, quale struttura preposta alla gestione del procedimento delle "elezioni primarie";

Su proposta del Presidente F.F. della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente struttura dipartimentale;

DELIBERA

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e recepite,

- 1) **DI PROCEDERE** alla istituzione presso il Dipartimento Presidenza, Settore Affari Generali, dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'art. 4 comma 2 del regolamento regionale 14.11.2009 n. 17, quale struttura preposta alla gestione del procedimento delle "elezioni primarie" con durata temporanea dalla data odierna sino alla proclamazione definitiva dei risultati delle elezioni primarie, con le attribuzioni previste dalla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. e dal regolamento regionale 14 novembre 2009 n. 17;

2) DI DISPORRE CHE L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE PER LE ELEZIONI PRIMARIE:

A) funzioni quale unità organizzativa temporanea per tutta la durata del procedimento elettorale di cui alla l.r. 17 agosto 2009, n. 25, da concludersi con la proclamazione dei risultati, la pubblicazione degli stessi e la raccolta e l'archiviazione presso gli uffici regionali del Settore Protezione Civile di tutto il materiale utilizzato per le consultazioni elettorali nelle sezioni comunali;

B) abbia sede per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi, in Catanzaro, presso il Settore Affari Generali del Dipartimento Presidenza,, via Massara, n.2, e sede, per gli adempimenti connessi all'organizzazione ed al coordinamento delle operazioni elettorali, presso il Settore Protezione Civile, Viale Europa, Località Germaneto di Catanzaro;

C) sia composto da:

- n. 4 Dirigenti, di cui uno con funzioni di coordinatore della struttura, individuato, per competenza, nel Dirigente del Settore Legislativo, nonché il Dirigente Affari Generali del Dipartimento Presidenza, il Dirigente del Settore Economico ed Economato del Dipartimento Organizzazione e Personale ed il Dirigente del Settore Protezione Civile;

- n. 3 funzionari con la qualifica di Avvocato in servizio presso l'Avvocatura Regionale individuati con decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale;

- n. 1 funzionario direttivo della Prefettura di Catanzaro, con funzioni di supporto tecnico alla predetta procedura, individuato dal Prefetto di Catanzaro, previ accordi con lo stesso Prefetto;

- n. 4 dipendenti regionali di cui 3 in servizio presso il Dipartimento Presidenza, uno in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto;

- n. 2 dipendenti regionali in servizio presso il Dipartimento Organizzazione e Personale;

- n. 2 dipendenti in servizio presso il Settore Protezione Civile;

Il Personale di cui sopra sarà individuato con uno o più decreti del Dirigente coordinatore con i quali saranno precisati i compiti, le funzioni di ogni unità e la durata dell'incarico.

E' dato altresì mandato al Dirigente coordinatore, nel caso in cui si rendesse necessario, di individuare, sempre con decreto motivato nei compiti e nella durata, ulteriore Personale regionale da adibire alle varie fasi delle operazioni elettorali.

3) DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Economico ed Economato del Dipartimento Organizzazione e Personale, l'adozione di tutti i conseguenti atti di gestione comprese le procedure amministrative ed i relativi impegni di spesa per le forniture di beni e servizi e per ogni altra spesa connessa alle operazioni elettorali, nonché la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai predetti componenti, escluso i Dirigenti, nel rispetto della normativa in materia ed in rapporto all'effettiva attività da ciascuno prestata;

4) DI DEMANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio l'adozione di tutti i necessari atti di competenza per assicurare adeguata copertura finanziaria alle spese del procedimento elettorale;

6) DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Affari Generali del Dipartimento Presidenza l'organizzazione dell'Ufficio Elettorale per gli adempimenti preliminari previsti dalla legge regionale 2009, n.25 e dal regolamento di attuazione n.17 del 2009, ed al Dirigente del Settore Protezione Civile l'organizzazione

logistica dell'Ufficio Elettorale Regionale ed il suo funzionamento operativo, nonché il coordinamento con i Comuni ai fini della sollecita ed efficace definizione della procedura elettorale, ivi compresa la consegna di tutto il materiale elettorale, nonché il successivo ritiro presso ogni Comune;

7) DI PREVEDERE la possibilità di accordi con le Prefetture della Calabria per supporti operativi ed assistenza al fine di assicurare il migliore svolgimento delle operazioni elettorali, autorizzando sin d'ora la stipula degli atti necessari;

8) DI DARE ATTO che si procederà allo svolgimento degli adempimenti successivi previsti dalla legge n.25/2009 e dal relativo regolamento di attuazione, solo nel caso in cui, nei termini previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, saranno presentate liste di candidati;

9) DI DISPORRE, a cura del Dipartimento Presidenza, Settore Affari Generali, la immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria e sul BURC telematico a norma di legge, nonché la notifica a tutti gli interessati.

Il Dirigente Generale
Dipartimento Presidenza
F.to Zoccali

Il Presidente della Giunta regionale f.f.
F.to Antonella Stasi



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 56 DEL 18 GIUGNO 2014

Oggetto: *indizioni delle “elezioni primarie” per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale. Art. 5 L.R. 17 agosto 2009, n.15.*

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che il Presidente della Giunta regionale eletto nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010, Dott. Giuseppe Scopelliti, con atto del 29 aprile 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

- che il Consiglio regionale, nella seduta del 3 giugno 2014, ha preso atto delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale a norma dell'art. 60 del suo regolamento interno e il Presidente del Consiglio, al termine della discussione, ha, come prescritto dalla norma, *"definitivamente congedato i consiglieri"*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 126 della Costituzione e degli artt. 17 e 33 del vigente Statuto regionale, le dimissioni del Presidente della Giunta comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio e la convocazione di nuove elezioni per la rinnovazione del Consiglio stesso e del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 e s.m.i., recante *"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"* e la legge dello Stato 17 febbraio 1968 n. 108, recante *"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"*;

VISTA, ALTRESI' ED APPLICATA la legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e s.m.i., recante *"Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale"* ed il regolamento regionale di attuazione 14.11.2009 n. 17;

RITENUTO di dover procedere alla indizione delle "elezioni primarie", secondo il disposto dell'art. 5 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, procedendo, quindi alla adozione formale del primo atto di impulso del procedimento e fissando contestualmente la data delle consultazioni elettorali primarie, secondo il disposto della predetta legge, non essendo nota ancora la data delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

PER MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e recepite,

DECRETA

1) **DI INDIRE** le "elezioni primarie" per la selezione delle candidature alla presidenza della Giunta regionale, secondo il disposto dell'art. 5 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25;

2) **DI FISSARE LA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PRIMARIE** nel ventesimo (20) giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (facendolo coincidere con la domenica precedente, qualora il termine non coincidesse con la domenica);

3) **DI DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio elettorale regionale di cui all'art. 4 comma 2 del regolamento regionale 14.11.2009 n. 17, ai fini dei prescritti adempimenti ed, ai fini dell'elezione del Collegio regionale di garanzia di cui all'art.13 del medesimo regolamento, al Presidente del Consiglio regionale;

4) **DI DARE ATTO** che si procederà allo svolgimento degli adempimenti preliminari previsti dalla legge n.25/2009 e dal relativo regolamento di attuazione, solo nel caso in cui, nei termini previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, saranno presentate liste di candidati;

5) **DI DISPORRE**, a cura del Dipartimento Presidenza, Settore Affari Generali, la immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria e sul BURC telematico a norma di legge, nonché su almeno due testate di stampa a diffusione regionale.

F.to Antonella Stasi

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.***Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.***

Publicata nel B.U. Toscana 20 dicembre 2004, n. 51, parte prima.

Capo I - Norme generali**Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, di seguito denominate "elezioni primarie".
2. La presente legge intende favorire e promuovere la partecipazione democratica dei cittadini ai processi di selezione dei candidati alle elezioni regionali.

Art. 2*Soggetti.*

1. I soggetti che intendono presentare liste elettorali ai sensi dell'*articolo 8 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25* (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) possono presentare alla Regione candidature per le elezioni primarie se sostenute da un numero di firme pari a quello previsto dall'*articolo 11 della L.R. n. 25/2004* ed a condizione che siano presentate candidature in non meno di sei circoscrizioni elettorali.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 intendano presentare candidati alle elezioni primarie solo per la carica di Presidente della Giunta regionale, tali candidature sono sostenute da un numero di firme non inferiore a cinquemila e non superiore a settemila.
3. [Unitamente alla presentazione delle candidature ogni soggetto può comunicare la decisione di limitare l'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 4; in difetto di tale comunicazione si applica l'articolo 3] ⁽²⁾.

(2) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo.

1. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai sensi degli *articoli 5 e 6 della L.R. n. 25/2004.*
-
-

Art. 4

Albi degli elettori.

- [1. Qualora i soggetti che presentino candidature per le elezioni primarie trasmettano la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3, il diritto di elettorato attivo è esercitato secondo quanto previsto dal presente articolo.
 2. Ciascun soggetto che intende partecipare alle elezioni primarie forma albi degli elettori, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16.
 3. Per l'esercizio del diritto di voto è necessaria l'iscrizione preventiva dell'elettore agli albi.
 4. Non possono iscriversi ad un albo le persone che non godono di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 3.
 5. Gli albi degli elettori sono circoscrizionali e regionali.
 6. I soggetti che formano albi degli elettori sono tenuti a trasmetterne una copia agli uffici elettorali dei comuni e alla Regione entro otto giorni dalla tenuta delle consultazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento] ⁽³⁾.
-

(3) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

Art. 5

Candidature e definizione delle liste.

1. Le candidature alle elezioni primarie sono ammissibili solo se accompagnate da una dichiarazione di accettazione personalmente sottoscritta da ciascun candidato.
2. Le liste dei candidati regionali alle elezioni primarie sono formate da almeno due e non più di dieci candidati e sono presentate in ordine alternato di genere.
3. Nel caso in cui i candidati regionali siano due e i candidati alle elezioni primarie siano in numero pari è presentato un identico numero di candidati per ciascun genere; se i medesimi

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

candidati sono in numero dispari i candidati di un genere possono al massimo raggiungere un numero superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

4. Le liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono formate da un numero di candidati pari al numero massimo previsto per ciascuna circoscrizione dall'*articolo 8 della L.R. n. 25/2004*, aumentato di almeno un'unità; in ogni caso il numero dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione.

5. Nelle liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie non possono essere presentati più dei due terzi di candidati dello stesso genere.

6. I candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono elencati in ordine alternato di genere, fino al conseguimento delle quote di cui al comma 5.

7. Per la Presidenza della Giunta regionale sono presentati almeno due e non più di tre candidati.

8. Si applicano i seguenti limiti di candidatura:

a) per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, è consentito presentare la propria candidatura alle elezioni primarie in non più di tre circoscrizioni;

b) i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, in non più di due circoscrizioni;

c) i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.

Capo II - Adempimenti procedurali e sezioni elettorali

Art. 6

Indizione e svolgimento.

1. Il Presidente della Regione indice con decreto le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di elezioni anticipate il decreto di indizione è adottato entro quindici giorni dal decreto di scioglimento.

2. Il decreto di indizione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indica il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione sulla base delle modalità stabilite per le elezioni regionali dall'*articolo 8, comma 3, della L.R. n. 25/2004* e di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4; indica altresì l'orario di apertura delle sezioni elettorali.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3. Le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di scioglimento anticipato le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica successiva al decreto di indizione.

4. Le elezioni primarie per la Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i comuni della Regione.

Art. 7*Registrazione.*

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, i soggetti che intendano partecipare alle elezioni primarie presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:

a) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;

b) l'indicazione del tipo di elezioni primarie per le quali intendono concorrere, anche congiuntamente, tra le seguenti:

1) elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

2) elezioni primarie per la selezione dei candidati regionali;

3) elezioni primarie per la selezione dei candidati circoscrizionali;

c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto all'articolo 2, commi 1 e 2;

d) [una comunicazione relativa all'eventuale limitazione dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 2, comma 3] ⁽⁴⁾;

e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;

f) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;

g) l'indicazione dei criteri con cui si intendono applicare i principi di un'equa rappresentanza di genere nella definizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali;

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

h) l'attestazione del versamento di una cauzione di euro cinquemila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale.

2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.

3. All'atto della registrazione i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni e ad inserire osservazioni a verbale.

(4) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

Art. 8
Pubblicità.

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.

Art. 9
Sezioni elettorali.

1. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.

2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri:

a) almeno una sezione elettorale in ogni comune; i comuni territorialmente contigui possono accordarsi per la costituzione di un'unica sezione elettorale;

b) almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori;

c) distribuzione uniforme delle sezioni nel territorio comunale;

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

d) individuazione delle sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono.

3. Il presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'*articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale).

4. Il comune nomina:

a) due scrutatori di cui uno, su designazione del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, ai sensi della *legge 8 marzo 1989, n. 95* (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*) da ultimo modificata dalla *legge 30 aprile 1999, n. 120*;

b) i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2, abilitati a presenziare a tutte le operazioni elettorali e ad inserire osservazioni a verbale.

5. Il comune nomina altresì, su indicazione del presidente, uno scrutatore che assume le funzioni di segretario.

6. Il presidente della sezione elettorale, qualora si rendesse necessario ai fini di un più celere svolgimento delle operazioni elettorali, può nominare, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui al comma 4, lettera b) all'atto dell'insediamento della sezione elettorale.

7. Il presidente e gli altri membri della sezione elettorale di cui al comma 4, lettera a) e al comma 5, ricevono lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

Capo III - Operazioni elettorali

Art. 10

Scheda elettorale ed operazioni elettorali.

1. Mediante disciplina adottata con regolamento, la Regione può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo di postazioni informatiche, presso le sezioni elettorali di cui all'articolo 9, che consentano l'espressione del voto in modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali; altrimenti le operazioni elettorali sono disciplinate dagli articoli seguenti.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

2. Le schede per le elezioni primarie sono predisposte dalla Regione secondo i modelli allegati al regolamento regionale ⁽⁵⁾.

3. [Per ogni soggetto di cui all'articolo 2 è predisposta una scheda di colore diverso, secondo i modelli allegati al regolamento regionale] ⁽⁶⁾.

4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale è distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali ⁽⁷⁾.

5. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al *D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299* (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'*articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120*).

6. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione:

a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore ⁽⁸⁾;

b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali ⁽⁹⁾.

7. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato ⁽¹⁰⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

(6) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1-bis, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Regione è distinta dalla scheda per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali».

(8) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «a) consegna, per ciascun tipo di elezioni primarie, una sola scheda relativa al soggetto politico indicato dall'elettore».

(9) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2-bis, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Regione o in quella delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e circoscrizionali».

(10) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «7. Lo scrutatore: a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione; nel caso in cui il soggetto promotore delle primarie abbia trasmesso la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3 è verificata anche l'iscrizione dell'elettore al relativo albo;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore, il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato e il relativo soggetto politico».

Art. 11

Espressione del voto.

1. Il voto è espresso tracciando un segno sul candidato prescelto.
 2. Per le elezioni primarie relative ai candidati circoscrizionali, ai candidati regionali e ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale, ciascun elettore vota un solo candidato.
 3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore.
-

Art. 12

Scrutinio.

1. Lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto ⁽¹¹⁾.
-

(11) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

Art. 13

Graduatorie dei candidati.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

1. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun tipo di elezione primaria e ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.
 2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 15, di seguito denominato "Collegio di garanzia", che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
 4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
-

Capo IV - Selezione dei candidati mediante albi degli elettori ⁽¹²⁾

Art. 14

Selezione dei candidati mediante albi degli elettori.

1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l'elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall'*articolo 5 della L.R. n. 25/2004*.
2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, sono presentati alla Regione:
 - a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari, rispettivamente, a quello previsto dall'*articolo 11 della L.R. n. 25/2004* ed a condizione che siano presentate candidature per non meno di sei circoscrizioni elettorali, e a quello previsto dall'articolo 2, comma 2. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;
 - b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.
3. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.
4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono,

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali ⁽¹³⁾.

(12) Il presente capo, comprendente unicamente l'art. 14, è stato così sostituito (unitamente al suddetto articolo) dall'art. 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. La formulazione originaria della rubrica del presente capo era la seguente: «Modalità diverse di selezione dei candidati».

(13) Il capo IV, unitamente al presente articolo, è stato così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario del presente articolo era così formulato: «Art. 14. Modalità diverse di selezione dei candidati. 1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali secondo modalità diverse da quelle previste dai capi I, II e III della presente legge, possono presentare alla Regione, entro venti giorni dal decreto di indizione di cui all'articolo 6:

a) un elenco degli elettori aventi diritto al voto, che rispondano ai requisiti previsti dall'*articolo 5 della L.R. n. 25/2004*;

b) liste di candidati circoscrizionali o regionali o di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;

c) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, libero, uguale e segreto.

2. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione e il regolamento presentati e ne verifica la rispondenza ai criteri di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro quarantotto ore, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro le successive ventiquattro ore, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro le successive ventiquattro ore, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

4. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e provvede alla costituzione di un'unica sezione elettorale speciale, su base regionale, o di almeno sei, e non più di dieci, sezioni elettorali speciali su base provinciale, a cui sono assegnati gli elettori di cui al comma 1, lettera a)».

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Capo V - Collegio regionale di garanzia elettorale

Art. 15

Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie, il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.
3. Il Collegio di garanzia:
 - a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 13 e rende note le graduatorie definitive ⁽¹⁴⁾;
 - b) restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che nella presentazione di dette candidature abbiano:
 - 1) recepito integralmente le graduatorie definitive;
 - 2) modificato le graduatorie ai fini esclusivi del rispetto delle quote di genere previste dalla *L.R. n. 25/2004*, e non peggiorando comunque la posizione in graduatoria di alcun esponente del genere sotto-rappresentato;
 - 3) modificato le graduatorie a seguito delle eventuali esclusioni di candidati conseguenti al verificarsi delle cause e delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).
4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.
5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

(14) Lettera così modificata dall'art. 4, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

Capo VI - Disposizioni attuative

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 16

Regolamento ⁽¹⁵⁾.

1. Con regolamento sono stabilite:

a) [le modalità di formazione, gestione e trasmissione degli albi degli elettori] ⁽¹⁶⁾;

b) le modalità di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 5, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 2 e 7;

c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 9;

d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3;

e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;

f) [le modalità con le quali è resa l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per i trattamenti di dati di competenza della Regione, nonché i tipi di dati e di operazioni eseguibili nell'ambito di tali trattamenti] ⁽¹⁷⁾;

g) le fattispecie di nullità del voto;

h) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 7 e le relative modalità di verbalizzazione;

i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 13 nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;

l) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 7;

m) le modalità tecniche per l'espressione del voto con mezzi elettronici di cui all'articolo 10, comma 1.

(15) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 24 dicembre 2004, n. 75/R.*

(16) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

(17) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 17

Rimborsi ai comuni.

1. Gli oneri sostenuti dai comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie sono rimborsati dalla Regione, nella misura stabilita ai sensi del comma 2, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.
2. Il rimborso di cui al comma 1, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale ⁽¹⁸⁾.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Rimborsi ai comuni. 1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.».

Art. 18

Trattamento dei dati.

[1. I trattamenti dei dati previsti dalla presente legge sono svolti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono svolti nel rispetto dei principi e dei livelli di tutela stabiliti dal predetto decreto legislativo] ⁽¹⁹⁾.

(19) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera f), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

Art. 19

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge:
 - a) le firme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 sono ridotte alla metà;
 - b) il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni primarie non oltre cento giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;
 - c) le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;

Normativa comparata - Regione Toscana

L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

d) i soggetti che intendono partecipare alle elezioni primarie presentano la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie.

Art. 20

Disposizione finanziaria.

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il 2005 in euro 400.000,00 si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito della Unità Previsionale di Base (UPB) 840 "elezioni regionali".

Art. 21

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
